

ACCORDO TRANSATTIVO

tra

1) Comune di Caivano (cod. Fisc. E p. Iva 01252221211), in persona del Segretario Generale dott. Carlo Piscitelli, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Commissione Straordinaria n... del , dom.to presso la Casa Comunale di Caivano, assistito dagli Avvocati Simona Scatola e Luca Migliore (relativamente ai giudizi riuniti R.G. n. 19307/2013 e R.G. n. 2026/2017 pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli) e Lucio Perone (relativamente al giudizio avente R.G. 4954/2021 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli);

(di seguito il “**Proponente**”) da una parte

e

Fallimento I.GI.CA. in liquidazione (C.F.03674621218), in persona del Curatore Fallimentare Avv. Prof. Giacomo D’Attore, assistito dall’avv. Prof. Francesco Fimmanò (relativamente ai giudizi riuniti R.G. n. 19307/2013 e R.G. n. 2026/2017 pendenti dinanzi al Tribunale di Napoli) e dell’Avv. Prof. Nicola Rascio (relativamente al giudizio avente R.G. 4954/2021 pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli) (di seguito, anche solo il “**Fallimento**”);

dall’altra parte

PREMESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 18.06.2013 la Curatela del Fallimento I.GI.CA. s.p.a. conveniva innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli amministratori e sindaci della società fallita esercitando l’azione ex art. 146 l.f. in relazione ad una serie di addebiti produttivi di danno (giudizio recante R.g. n. 19307/2013) rassegnando le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità del liquidatore sig. Alberto MANGANIELLO e, per l’effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 5.603.065,04 oltre interessi e rivalutazione monetaria da dovuto al dovuto al soddisfo o, comunque, della maggiore e/o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, anche all’esito di eventuale C.T.U. anche di natura contabile disposta nel corso del presente giudizio;

2) accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità degli amministratori della fallita IGICA s.p.a., Sig.ri Ottavio RAUCCI, Ubaldo PROCACCINI e Gennaro BRUNO e, per l’effetto, condannarli, in solido e/o per quanto di competenza, al pagamento della somma di € 16.386.401,43 in favore della procedura attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria da dovuto al dovuto al soddisfo o, comunque, della maggiore e/o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, anche all’esito di eventuale C.T.U. anche di natura contabile disposta nel corso del presente giudizio;

3) *accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità degli sindaci della fallita IGICA s.p.a., Sig.ri Pasquale CRISTIANO, Antonio MAGRI, Silvio DE SIMONE (in carica dal 31.05.2005 al 24.09.2009) e, per l'effetto, condannarli, in solido e/o per quanto di competenza, al pagamento della somma di € 9.876.983,69 in favore della procedura attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria da dovuto al dovuto al soddisfo o, comunque, della maggiore e/o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, anche all'esito di eventuale C.T.U. anche di natura contabile disposta nel corso del presente giudizio;*

4) *accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità degli sindaci della fallita IGICA s.p.a., Sig. Francesco CIRILLO, Sig. Luca GERLI, Sig. Francesco Saverio BARONE (in carica dal 24.09.2009 al 4.08.2010) e, per l'effetto, condannarli, in solido e/o per quanto di competenza, al pagamento della somma di € 5.938.121,16 in favore della procedura attrice oltre interessi e rivalutazione monetaria da dovuto al dovuto al soddisfo o, comunque, della maggiore e/o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, anche all'esito di eventuale C.T.U. anche di natura contabile disposta nel corso del presente giudizio;*

5) *accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, la responsabilità della "BDO Sala Scelsi Farina S.p.A." per l'incarico di revisione contabile svolta dal marzo 2004 all'ottobre 2009 e, conseguentemente, condannarla in solido con gli amministratori e i sindaci al pagamento, in favore della procedura attrice, della somma di € 10.448.280,27 (pari all'incremento di deficit creatosi dal momento della perdita del capitale sociale sino all'ottobre 2009) o, comunque, della maggiore e/o diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, anche all'esito di eventuale C.T.U. anche di natura contabile disposta nel corso del presente giudizio;*

6) *condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento delle spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio, gravati di I.V.A e C.P.A. come per legge".*

2. Si costituivano i convenuti impugnando e contestando le domande attoree delle quali chiedevano il rigetto. I convenuti Cristiano e De Simone chiamavano in causa le compagnie assicuratrici AIG Europe S.A. e Generali Italia spa, al fine di tenerli indenni da eventuali condanne nei limiti dei valori di polizza. In particolare, i convenuti Cristiano e De Simone chiamavano in causa AIG Europe in forza delle polizze assicurative stipulate da I.GI.CA. s.p.a. per la garanzia della responsabilità civile dei propri organi amministrativi e di controllo.

AIG Europe veniva chiamata in causa anche dai convenuti Procaccini, Bruno e Raucci in virtù delle medesime polizze assicurative.

Entrambe le compagnie assicuratrici si costituivano contestando le domande e sollevando eccezioni sulle coperture assicurative.

2.1. La curatela, in ragione delle chiamate in causa, estendeva la domanda nei confronti di tutti i chiamati in causa.

2.2. Si intendano qui per riportate le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e di costituzione di tutte le parti del processo ai fini della corretta e precisa individuazione della controversia.

3. I Dott.ri Cristiano e De Simone chiamavano in causa anche il **Comune di**

Caivano, instando per il risarcimento dei danni pari all'intero sbilancio fallimentare e chiedendo, altresì, di essere dallo stesso tenuti indenni da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dalla Curatela.

4. Il Comune di Caivano, contro il quale la Curatela aveva instaurato un ulteriore ed autonomo giudizio sempre innanzi la Sezione Imprese del Tribunale di Napoli, R.G. n. 6917/2013 ai sensi dell'art. 2497 c.c. (con atto di citazione notificato in data 01.03.2013), si costituiva anche nel giudizio ex art. 146 l.fall. chiedendo il rigetto di tutte le domande rivolte dai "chiamanti" dottori De Simone e Cristiano nei propri confronti.

4.1 Si riportano le conclusioni del secondo atto di citazione notificato dalla Curatela (R.G. n. 6917/2013) ai fini della corretta e precisa individuazione di tale **seconda** controversia:

"In via principale:

1. *accertare e dichiarare l'abuso dell'attività di direzione e coordinamento e la condotta abusiva posta in essere dal Comune di Caivano a danno di I.GI.CA S.p.A. (poi in liquidazione), in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Caivano, anche ai sensi dell'art. 2497 c.c. e seguenti, per tutti i danni all'integrità patrimoniale cagionati alla I.GI.CA S.p.a. in liquidazione e condannare l'ente convenuto al pagamento della somma di € 22.078.071,35 (euro ventiduemilionisettantottomilasettantuno/35) pari all'ammontare dei crediti già ammessi al passivo, oltre a quelli che saranno accertati ed ammessi in corso del presente giudizio anche all'esito dell'accoglimento delle opposizioni ex art. 98 l.fall. pendenti, nonché delle domande tardive ex art. 101 l.fall.;*

2. *in alternativa alla domanda che precede, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la esclusiva responsabilità del Comune di Caivano nella insolvenza della dominata I.GI.CA s.p.a. (poi in liquidazione) e la conseguente responsabilità per tutto il passivo concorsuale già accertato e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al pagamento della somma di € 22.078.071,35 (euro ventiduemilionisettantottomilasettantuno/35) pari all'ammontare dei crediti già ammessi al passivo, oltre a quelli che saranno accertati ed ammessi in corso del presente giudizio anche all'esito dell'accoglimento delle opposizioni ex art. 98 l.fall. pendenti, nonché delle domande tardive ex art. 101 l.fall.;*

In via subordinata:

3. *accertare e dichiarare l'abuso dell'attività di direzione e coordinamento su I.GI.CA S.p.A. posta in essere dal Comune di Caivano che ha strumentalmente determinato o, comunque, aggravato il dissesto della I.GI.CA s.p.a. in liquidazione e, per l'effetto, condannare il Comune di Caivano al pagamento, in favore della curatela fallimentare della somma di € 12.078.071,35 (euro dodicimilionisettantomilasettantuno/35) pari alla differenza tra il passivo attualmente accertato ed il credito vantato nei confronti dell'ente convenuto e per cui si è già agito nei confronti del medesimo, salvo la maggior somma dovuta per i crediti ammessi in corso del presente giudizio anche all'esito dell'accoglimento delle opposizioni ex art. 98 l.fall. pendenti, nonché delle domande tardive ex art. 101 l.fall.;*

In via ulteriormente subordinata:

4. accertare e dichiarare l'abuso dell'attività di direzione e coordinamento su I.GI.CA s.p.a. posta in essere dal Comune di Caivano e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto al risarcimento del danno subito dall'IGICA s.p.a. pari alla differenza tra i corrispettivi pagati dal Comune di Caivano in esecuzione dei contratti stipulati inter partes e quelli che sarebbero stati dovuti all'IGICA s.p.a. in base ai prezzi di mercato, differenza quantificabile nella misura non inferiore alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (ossia pari ad € 12.078.071,35) o nella maggiore o minore somma che sarà quantificata a mezzo CTU in corso di causa;

In ogni caso:

5. condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della curatela attrice con tutti gli accessori di legge”.

4. - Con provvedimento reso all'udienza del 12.07.2018, il G.I. Dott. Enrico Quaranta disponeva la riunione, al giudizio R.G. n. 19307/2013, del giudizio recante R.G. n. 2026/2017¹, riassunzione del più risalente giudizio recante R.G. n. 6917/2013 avente ad oggetto l'azione risarcitoria esercitata ex art. 2497 c.c. dalla Curatela nei confronti del Comune di Caivano.

5. - Con ordinanza del 27.03.2019, il G.I. dott. Quaranta disponeva CTU sui quesiti indicati nella seconda memoria ex art. 183, VI co., cpc della Curatela, nominando all'uopo il dott. Marco Maffei.

6. - Dopo una serie di rinvii disposti al fine di consentire alle parti di depositare telematicamente le proprie produzioni e per valutare eventuali ipotesi di definizione transattiva della controversia, con ordinanza del 30.07.2020 il G.I. Dott.ssa Criscuolo confermava l'ordinanza istruttoria del 27.03.2019 integrando i quesiti al CTU.

7. - Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 23.11.2021 i convenuti impugnavano la relazione depositata dal CTU dott. Maffei.

Il G.I. dott. Nicola Graziano, cui nelle more era stato assegnato il fascicolo, disponeva la convocazione del Sindaco del Comune di Caivano al fine di sondare eventuali disponibilità ad una definizione bonaria della lite.

8. - Successivamente, con ordinanza del 5.04.2022, il G.I. Dott. Graziano formulava alle parti la una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (inizialmente non accettata dalle parti) a cui ha fatto seguito una ulteriore proposta conciliativa del Dott. Fucito (formulata all'udienza del 28.05.2024) che prevedeva di transigere con l'Ente anche un'ulteriore lite (rappresentato dall'Avv. Lucio Perone) pendente ed il Fallimento Igica s.p.a. (rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Nicola Rascio) dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, la cui prossima udienza risulta calendarizzata per il 15 aprile 2026.

L'oggetto di tale ultima lite è descritto qui di seguito.

¹ A seguito della riassunzione del regolamento di competenza proposto dalla Curatela, il procedimento n. 6917/2013 ha assunto il n. di rg. n. 2026/2017

8.1. Il 14 luglio 2011 la IGICA Spa in liquidazione notificava al Comune di Caivano atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Afragola, fissando l'udienza del 20 dicembre 2011, chiedendo:

“accertare e dichiarare il diritto della società attrice al pagamento della somma di € 5.935.285,94, IVA compresa, per le prestazioni indicate nella premessa del presente atto e per l'effetto condannare il Comune ... al pagamento della somma complessiva di € 5.935.285,94; in via subordinata ... nella denegata ipotesi in cui il giudice adito ritenesse non sussistere una azione contrattuale per tutte o limitatamente ad alcune delle prestazioni indicate nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento da parte del Comune Condannare il Comune ... al pagamento della ulteriore somma di € 5.935.285,94 in via ulteriormente subordinata ... accertare e dichiarare ... la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano reso possibili le singole prestazioni e per l'effetto condannare tali soggetti al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU a titolo di indennizzo, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno”.

8.2. Il 7 novembre 2011, essendo stato dichiarato il fallimento della società IGICA in liquidazione S.p.a., su autorizzazione del giudice delegato, la curatela notificava al Comune di Caivano comparsa di costituzione in riassunzione per la prosecuzione del giudizio.

8.3. Il Comune di Caivano si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo:

- a) il difetto di legittimazione attiva della società;
- b) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di pagamento della c.d. revisione prezzi;
- c) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e della causa petendi;
- d) la nullità e/o la infondatezza delle avverse domande.

8.4. Il Tribunale di Napoli, dopo avere disposto l'espletamento di una CTU, all'esito di un serrato contraddittorio (dimostrato dalla concessione di un doppio termine per il deposito di memorie conclusionali ex art. 281 sexies del cod. proc. civ.), con la sentenza a verbale n. 4374/2016 del 7 aprile 2016, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riconoscendo la sussistenza nella controversia de qua della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nonchè il difetto di legittimazione attiva della società odierna appellante.

8.5. In data 7 novembre 2016 il Fallimento IGICA S.p.a. ha proposto appello avverso la detta sentenza.

8.6. Il Comune di Caivano si è ritualmente costituito in giudizio evidenziando la correttezza della sentenza impugnata.

8.7. La Corte di Appello di Napoli, V, con sentenza n. 4608/2018 del 15 ottobre 2018, riformando la sentenza di primo grado (che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo) ha dichiarato la giurisdizione del

giudice ordinario.

8.8. Il Fallimento IGICA, in data 11 gennaio 2019, ha notificato comparsa in riassunzione (ex artt. 353 cpc e 125 d.a. c.p.c.) innanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado recante RG 75660/2011, definito dal Tribunale di Napoli, XII, n. 4374/2016, come riprodotte ai § I.1 e I.6 della comparsa in riassunzione, con vittorie di spese, anche generali, diritti e onorari.

9. Il Comune di Caivano si è ritualmente costituito, evidenziando, prima di tutto, la inammissibilità e/o la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio e delle domande in esso contenute, stante la incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli. Poi, ha dedotto la incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli (in favore del Tribunale di Napoli Nord). Ancora, la nullità e/o la inutilizzabilità di tutte le attività istruttorie, compresa la CTU, compiute nel corso del giudizio di primo grado, oggetto della comparsa in riassunzione introduttiva del presente giudizio. Infine, ha riproposto le eccezioni già formulate nel giudizio oggetto di riassunzione.

10. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8254/2021, pubblicata il 19 novembre 2021, ha, quindi, parzialmente accolto le domande formulate dal Fallimento IGICA, senza compiere una disamina completa delle difese svolte dal Comune odierno appellante.

In particolare, il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, ha accolto le seguenti domande formulate dalla società odierna convenuta:

<in forza delle convezioni e delle proroghe accertate, e per le motivazioni tutte sopra esposte, spetteranno all'attrice le seguenti somme:

Punto [A]: Unilaterali decurtazioni del 15% del canone mensile applicate nel periodo aprile 2009 - dicembre 2010 € 1.177.644,50 Punto [B]: Mancato riconoscimento adeguamenti ed aggiornamenti canoni periodo 01/07/2007-31/03/2011 € 436.014,09 Punto [C]: Credito residuo per l'espletamento di lavori di bonifica € 429.515,71 Punto [D]: Ribaltamento costi per smaltimento R.S.U € 524.944,40 Punto [E]: Servizio di raccolta di rifiuti cimiteriali € 2.682,70 Punto [F]: Costi per impiego di n, 5 unità lavorative per la sperimentazione del servizio di raccolta differenziato nulla Punto [G]: Rimozione rifiuti di varia natura giacenti in Strada Comunale Via San Paolo Nulla Punto [H]: Pagamento straordinario ai dipendenti per il prolungarsi delle file in discarica nulla Punto [I]: Interessi moratori periodo 2004-2007 e 01/01/08 - 30/09/08 € 82.549,63 e così complessivamente € 2.653.351,03; detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al saldo , con esclusione della rivalutazione trattandosi di debito di valuta e del cd. maggior danno perché non precisato né provato.

Quanto alle domande di ingiustificato arricchimento avanzate, in via gradata ed ulteriormente gradata, innanzi al tribunale adito nel primigenio procedimento innanzi al tribunale e richiamate nella comparsa in riassunzione nel presente procedimento, va rilevato che esse devono intendersi ora solo in relazione alle voci di cui ai punti [F], [G], [H] non sostenute da sottostante convenzione fra le parti;

orbene, deve sulla questione osservarsi che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali (quale è il Comune di Caivano convenuto), qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. "ad evidenza pubblica", insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento, che si profila, dunque contro l'Ente inammissibile; la S.C ha invero chiarito ulteriormente che "il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituito dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analoga disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla Pa per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta Pa l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria " (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2020, n. 7113).

Peraltro, anche l'azione di ingiustificato arricchimento avanzata (in via ulteriormente gradata) nei confronti dell'"amministratore/funzionario/dipendente" che ha reso possibili le singole prestazioni, nel caso in esame appare inammissibile ove si tenga conto che detto "amministratore/funzionario/dipendente" non è stato mai specificamente indicato dalla parte attrice, con conseguente impossibilità di integrazione del contraddittorio per la costituzione del rapporto processuale nel cui ambito far valere le pretese.

Le spese di lite tenuto conto degli esiti della controversia vanno compensate per ¼ fra le parti, mentre i rimanenti ¾ vanno posti a carico del Comune di

Caivano; i $\frac{3}{4}$ suddetti in difetto di notula, ma tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della Tariffa Forense Dm 55/2014 (particolare complessità delle questioni esaminate, attività svolta dal difensore anche in relazione all'esame della copiosa documentazione allegata etc...; scaglione 2.000.000,01-4.000.000,00; 4 fasi ; aumento ex art. 4 comma 1 del 20%) si liquidano in € 42.288,50 per compensi di avvocato ed € 1.284,75 per esborsi oltre Iva e Cap ex lege ed oltre r.s.f. al 15 %; le spese di c.t.u., per come liquidate in corso di causa, vanno poste a carico definitivo del convenuto Comune di Caivano soccombente che dovrà, pertanto, rimborsare all'attrice quanto eventualmente sborsato a tal titolo.

La presente sentenza è esecutiva ex lege>.

10.1. La detta sentenza è stata oggetto di appello principale da parte del Comune di Caivano (si ripete, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Perone) e di appello incidentale da parte del Fallimento IGICA (rappresentato e difeso dal Prof. avv. Nicola Rascio).

10.2. Il procedimento pende innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sez. I[^], Giud. Rel. Angelo Del Franco (R.G. 4954/2021) con prossima udienza è fissata per il 15.04.2026.

11. Il Comune di Caivano intende proporre il presente accordo conciliativo a tacitazione di tutte le controversie pendenti ed innanzi descritte e secondo gli atti deliberativi già assunti dall'Amministrazione Comunale.

Va precisato che, nelle more dei procedimenti giudiziari, il Comune di Caivano, nel 2016 ha fatto ricorso alla procedura di dissesto finanziario ex art. 244 del TUEL, e quindi, nel mese di ottobre 2023 la gestione ordinaria dell'Ente è stata sciolta ai sensi dell'art. 143 del TUEL, cosicchè:

a) con parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato del 10.06.2024 è stata ritenuta opportuna e conveniente la proposta formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. dal G.I. Dott. Fucito all'udienza del 28.05.2024;

b) alle successive udienze del 02.07.2024 e del 24.10.2024 il Fallimento ha insistito affinché il Comune di Caivano partecipasse anche agli ulteriori oneri derivanti dalla transazione e costituiti dal pagamento delle spese di consulenza tecnica nonché di accollo delle spese legali della procedura nella misura del 2/3 del totale posto che, con determinazione n. 1829 del 12.12.2022, confermata con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2023, era stato impegnato l'importo di € 38.842,70 in favore del Fallimento;

c) l'importo di € 38.842,70 risulta ancora appostato e disponibile ai fini della liquidazione;

d) l'O.S.L. – giusta deliberazione n. 145 del 30 settembre 2024, depositata nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli - ha inteso aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giud. Dott. Fucito all'udienza del 28.05.2024 dichiarandosi disponibili a liquidare l'importo netto di € **1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00) per i due contenziosi pendenti innanzi al Tribunale delle Imprese – somma che sarà attinta dalla massa del dissesto ai sensi dell'art. 244 del TUEL - a semplice richiesta della curatela come confermato nella nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. 45623 del 24.10.2024.

In merito al termine per il pagamento, nell'accompagnatoria alla delibera autorizzativa della transazione è specificato che *“la IGI.CA. s.p.a. per ottenere il pagamento dovrà trasmettere la dichiarazione di accettazione a questo Organismo tramite consegna diretta all'Ufficio protocollo del Comune di Caivano, oppure trasmessa per raccomandata, o inviata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.caivano@asmepec.it”*.

e) con successiva nota dell'OSL avente prot. 45623/2024 del 24/10/2024, oltre a dichiarare di aver approvato la proposta di transazione, l'organismo Straordinario si è dichiarato disponibile a provvedere all'immediata liquidazione degli importi indicati;

f) il Comune di Caivano verserà il contributo per le spese di lite e di CTU pari ad € **38.842,70**;

g) con verbale di deliberazione prot. 149 del 22.01.2025 l'OSL ha approvato il rendiconto di gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 256 del D.Lgs. 267/2000 trasmettendo il relativo documento all'organo di revisione dell'ente che è competente a verificare la corrispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione;

h) completate le procedure di cui all'art. 256 del D.Lgs. 267/2000 l'OSL trasferisce all'Ente Comunale gli accantonamenti già disposti ed approvati che saranno poi successivamente liquidati dalla gestione ordinaria;

i) L'Ente ha deliberato l'approvazione della proposta di transazione ed al riconoscimento del debito di € **1.538.842,70** costituito dalla somma degli importi indicati in precedenza;

l) con l'accettazione della presente proposta e di quella formulata dagli altri convenuti dei procedimenti rg. 2026/2017 e rg. 19307/2021 e con l'esecuzione di tutti i pagamenti ivi previsti, il Comune di Caivano non vanterà avrà alcuna pretesa e/o diritto di rivalsa nei confronti dei sindaci, amministratori e chiamati in causa dei procedimenti rg. 2026/2017 e rg. 19307/2021.

12. – Mentre la definizione della controversia con le ulteriori parti dei processi rg. 2026/2017 e rg. 19307/2021 sarà regolata in via autonoma rispetto alla presente, il Comune di Caivano, il Proponente intende aderire alla proposta del G.I. integrata in data 28 maggio 2024 e secondo le integrazioni richieste dal Fallimento nelle successive udienze del 02.07.2024 e del 24.10.2024.

Tanto premesso, il Proponente, come in epigrafe individuato, senza riconoscimento alcuno, ma solo al fine di chiudere l'annosa vertenza, con la presente propone alla Curatela del Fallimento Igica s.p.a. di transigere i giudizi riuniti R.G. n. 19307/2013 ed R.G. n. 2026/2017 e il processo di appello R.G. 4954/2021, alle condizioni di cui in appresso:

a) Riconoscimento di valore e forza di patto alla premessa.

La premessa è patto e costituisce parte essenziale della presente scrittura privata che **non ha effetto novativo** delle obbligazioni oggetto di contenzioso.

b) Il Comune di Caivano verserà l'ammontare complessivo di € **1.538.842,70**

(un milione cinquecento trentottomila ottocento quarantadue /70) a semplice richiesta della curatela a mezzo bonifico bancario all'ordine della Curatela **IT 73 E 05387 03411 000001380233**;

- c) La Curatela, con il buon fine e corretto incasso di tutti i pagamenti di cui innanzi ed a seguito anche dell'incasso delle somme che saranno dovute dagli ulteriori convenuti per i giudizi di cui sopra, dichiara di non avere più nulla a pretendere dai Proponente e comunque rinuncia ad agire nei loro confronti in relazione ai fatti ed ai diritti azionati (nei giudizi riuniti recanti r.g. 19307/2013 e 2026/2017, già 6917/2013, nonché relativi alla sentenza n. 8254/2021 del Tribunale di Napoli e del relativo appello recante r.g. 4954/2021), nonché per qualsivoglia ulteriore causale o ragione, nessuna esclusa od eccettuata ricollegabile ai fatti di causa dell'azione di responsabilità, o comunque a fatti aventi origine dalle cariche rivestite dai convenuti presso I.GI.CA. s.p.a. nonché dagli incarichi ad essi affidati o comunque dalle attività dagli stessi rese.
- d) Tutte le parti processuali con la corretta esecuzione delle obbligazioni della presente accettano le reciproche rinunzie a spese interamente compensate.
- e) Le parti, solo una volta completati i pagamenti previsti nella presente scrittura, si obbligano a far estinguere sia il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Spec. delle Imprese – R.G. 19307/2013 e 2026/2017 sia il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli r.g. 4954/2021 mediante cancellazione della causa dal ruolo *ex art.* 309 c.p.c. e per effetto dell'estinzione del giudizio di appello, a sua volta, il Fall. IGICA S.p.A. in liquidazione rinuncia a qualunque diritto e ragione derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8254/2021.
- f) L'accordo sarà concluso mediante scambio di proposta e accettazione (“lettere commerciali”) e sarà, quindi, esente da imposte di registrazione. In ogni caso, eventuali imposte e spese di registrazione del presente accordo saranno ad esclusivo carico della parte che con il suo inadempimento e/o condotta ne avrà reso necessaria la registrazione manlevando da tale onere espressamente le altre parti sottoscrivendo la presente.
- g) Tutti i procuratori costituiti del Proponente sottoscrivono la proposta per la reciproca rinunzia al vincolo della solidarietà nei confronti di tutte le parti del processo ai sensi dell'art. 13 della nuova legge professionale forense che avrà effetto solo con l'accettazione da parte della curatela. Allo stesso tempo, i procuratori della Curatela, sottoscriveranno l'accettazione della Curatela per rinunzia al vincolo della solidarietà nei confronti di tutte le parti del processo ai sensi dell'art. 13 della nuova legge professionale forense.

Qualora il testo che precede rifletta gli accordi intercorsi, Vi preghiamo di inviarci una Vostra lettera di identico contenuto da Voi sottoscritta (anche

digitalmente) e siglata a margine di ogni pagina, in segno di Vostra integrale ed incondizionata accettazione, unitamente alla rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'articolo 13, comma 8 L. 247/2012, debitamente sottoscritta dal Vostro difensore.

Con i migliori saluti.

Comune di Caivano

Avv. Simona Scatola

Avv. Luca Migliore

Avv. Lucio Perone
